

ECCO L'ULTIMA MODIFICA AL 152/06: IL REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI



E' stato pubblicato oggi sulla G.U. 289 del 10 dicembre 2013 il DL 136/2010 che per la prima volta introduce nel nostro ordinamento esplicitamente il **reato di "combustione illecita di rifiuti"**.

Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato infatti inserito il nuovo Art. 256-bis, "Combustione illecita di rifiuti" secondo cui *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni ."*

Dal 10 dicembre appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate, è reato.

Non che prima non lo fosse: la giurisprudenza individuava, infatti, nella fattispecie dell'articolo 256 TUA l'illecito penale di riferimento, sia riguardo ai rifiuti pericolosi che non, ma recenti fatti di cronaca hanno convinto il Governo della necessità di prevedere pene più gravi. Ora quel fatto costituisce un delitto e non più una semplice contravvenzione. La pena è quella della reclusione da due a cinque anni o, per i rifiuti pericolosi, da tre a sei anni.

Le pene sono ulteriormente aumentate nel caso i delitti siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata (pene aumentate di un terzo) e sono ulteriormente aumentate se i fatti sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti.